



CITTA' DI BATTIPAGLIA
(PROVINCIA DI SALERNO)
COMANDO POLIZIA LOCALE

Via Rosa Jemma n.108 - 84091 Battipaglia (SA) - tel. 0828/677532 - fax 0828/309017

Prot.n. **8797**
R.O.n. **57**

li, 02.02.2012

IL SINDACO

PREMESSO che, in occasione delle manifestazioni carnevalesche, da alcuni anni si è diffuso il malcostume dell'utilizzo di bombolette spray contenenti clorofluorocarburi che emettono sostanze schiumogene, schiume di ogni genere e coloranti, che arrecano fastidio e sono sostanzialmente pericolose sia per la composizione chimica che per la potenziale infiammabilità;

CONSIDERATA la necessità di vietare l'uso improprio di bombolette spray schiumogene e di qualsiasi oggetto contundente, quali manganelli in plastica e simili che possono procurare lesioni alle persone;

RITENUTO necessario intervenire a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione delle manifestazioni carnevalesche;

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs n.267/00;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n.689.

ORDINA

Il divieto su tutto il territorio comunale, dell'uso di bombolette spray contenenti sostanze schiumogene, schiume di ogni genere e coloranti, di qualsiasi oggetto contundente, quali manganelli in plastica e simili **dal giorno 05.02.2012 al giorno 26.02.2012**.

E' altresì vietato, in pubblico, il lancio di farina, uova, acqua e ortaggi.

La violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 25/00 a Euro 500/00**, ai sensi dell'art.7/bis del D.Lgvo n.267/2000, fatta salva l'applicazione delle sanzioni stabilite per illeciti amministrativi o penali concorrenti, eventualmente accertati.

Le sanzioni pecuniarie previste dalla presente Ordinanza saranno applicate con la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n.689.

La presente è trasmessa al Comando di Polizia Municipale, al Commissariato di Polizia di Stato, alla Stazione Carabinieri di Battipaglia e alla Tenenza della Guardia di Finanza di Battipaglia.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza che sarà resa pubblica mediante affissione di manifesti negli spazi a tal'uopo destinati.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alle Associazioni locali di categoria del commercio.

I contravventori nel termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione potranno proporre opposizione al Sig. Sindaco del Comune di Battipaglia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni, oppure, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Dirigente della Polizia Locale
Dr. Giorgio Cerruti

Il Sindaco
Dr. Giovanni Santomauro